

STATUTO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE



Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita, un'impresa sociale ai sensi del D.lgs. 112/2017 e s.m.i., in forma di società a responsabilità limitata e sotto la denominazione: SCUOLA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SRL (di seguito la "Società").

Articolo 2 - Sede e durata della Società

2.1 La Società ha sede nel comune di Milano e, con decisione dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2.2 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori; la pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art.111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.


2.4 La durata della Società è stabilita fino al 31/12/2070 e può esseresciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1 La Società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità all'art. 2 del D.lgs. 112/2017, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati.

3.2 In particolare, in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. 112/2017, la Società intende svolgere la propria attività nei settori:

- a) dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b) dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse



generale;

- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- e) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
- g) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- h) della formazione universitaria e post-universitaria.

3.3 Per attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.lgs. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi della Società, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3.4 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.lgs. 112/2017, e dal successivo Articolo 21.5, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori, collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settore e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la

distribuzione di dividendi dall'art. 3, comma 3, lettera a), D.lgs. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a Soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui al presente Articolo;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 4 - Capitale Sociale e sue variazioni

4.1 Il capitale della Società è di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

4.2 Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

4.3 Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 comma 3 del Dlgs 112/17, le quote sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e s.m.i., l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio.

4.4 I Soci possono decidere, con decisione presa all'unanimità che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.



4.5 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri Soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda, se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai Soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'Organo Amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.


4.6 I Soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli Amministratori con apposita relazione dalla quale risultino le ragioni dell'esclusione o limitazione.

4.7 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'Atto Costitutivo.


4.8 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea dei Soci, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i Soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. In ogni caso gli Amministratori, nel corso dell'Assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'Assemblea stessa.

Articolo 5 - Conferimenti e partecipazioni

5.1 Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464, comma terzo, c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. In tal caso, l'Organo Amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese (se si tratta di conferimento in natura in sede di Atto Costitutivo) o dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento a liberazione di decisione di aumento del capitale sociale), deve



controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'art. 2465, comma primo, c.c. e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile.



5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

5.3 In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un Socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della Società del corrispondente importo in danaro.

5.4 È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

5.5 I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

5.6 Il trasferimento per atto tra vivi della partecipazione del Socio che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della Società, ai sensi dell'art. 2464, comma sesto, c.c. non libera il cedente dall'obbligo di eseguire la prestazione.


Articolo 6 - Versamenti e finanziamenti dei Soci

6.1 Nei limiti di cui all'articolo 3 comma 2 lettera f) del Dlgs 112/2017, la Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di raccolta del risparmio, nonché di quanto specificato nel presente Statuto.

6.2 I versamenti ed i finanziamenti dei Soci possono essere erogati anche in misura non proporzionale alle singole partecipazioni al capitale sociale.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trovano applicazione le disposizioni di legge.

Articolo 7- Titoli di debito



7.1 La Società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483, cod. civ., nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 3.5 lettera c) e dell'art. 3 comma 2 lettera c) con decisione dei Soci assunta ai sensi dell'art.2479 cod. civ. e con il voto favorevole di Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

7.2 Ai Soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni

8.1 Le partecipazioni ed i diritti d'opzione in caso di aumento di capitale sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui ai commi seguenti.

8.2 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o diritti d'opzione, ai Soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, ivi incluse senza limitazione, le ipotesi di trasferimento della nuda proprietà nonché di trasferimento a titolo gratuito.


8.3 Il Socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota ad un terzo deve preventivamente offrirla agli altri Soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

8.4 Nella comunicazione il Socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, e la persona del potenziale acquirente.

8.5 I Soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il Socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.

8.6 La parte della quota rimasta inopata potrà essere acquistata dagli altri Soci alle medesime condizioni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione entro i successivi trenta giorni dalla scadenza di cui sopra.

8.7 Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato per tutte le quote offerte in vendita il Socio offerente sarà libero di cedere la quota offerta in vendita al potenziale acquirente.



8.8 Nel caso di trasferimento a titolo gratuito, i Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al valore di mercato delle quote determinato di comune accordo e, in caso di disaccordo, da un terzo indipendente nominato, in caso di disaccordo tra i Soci, dal Presidente del Tribunale. Il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti.


8.9 Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo Articolo non sono applicabili:

- a) quando il trasferimento avviene a favore di persona fisica che detiene il controllo del soggetto cedente;
- b) quando il cessionario ex art. 2359 c.c. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;
- c) quando il Socio decida di intestare in tutto od in parte le proprie quote a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di trasferimento da parte delle stesse a favore dei mandanti originario ovvero ad altra fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti della fiduciaria che effettua il trasferimento;
- d) quando il trasferimento avvenga a favore di discendenti e/o ascendenti in linea retta.

8.10 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente Articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché non può essere iscritto nel Registro delle Imprese e l'acquirente non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

8.11 In caso di morte di un Socio, i Soci superstiti possono, con deliberazione presa con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del Socio, stabilire che la partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione ed i correlati diritti di prelazione si accrescano automaticamente agli altri Soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del Socio defunto il valore della partecipazione e dei diritti già di titolarità del defunto stesso, determinato dal dettame del seguente articolo 9.7.

8.12 In ogni caso la circolazione delle partecipazioni deve avvenire nel rispetto del disposto dell'art. 8 del D.lgs.



Articolo 9 - Diritto di recesso

9.1 Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto - compete al Socio

che non abbia consentito alle decisioni relative a:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società;
- b) fusione o scissione della Società;
- c) revoca dello stato di liquidazione;
- d) trasferimento della sede all'estero;
- e) eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'Atto Costitutivo;
- f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'Atto Costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art. 2468, quartocomma, c.c.;
- g) aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto d'opzione dei Soci.

9.2 Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata agli altri Soci, a tutti gli Amministratori e, se nominati, ai componenti dell'Organo di Controllo ovvero al revisore.

9.3 La raccomandata dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- a) è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei Soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- b) il Socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli Amministratori a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- c) il Socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- d) è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei Soci o degli Amministratori che legittima il diritto di



recesso.

9.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione al Registro delle Imprese.

9.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

9.6 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a Società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e s.m.i., il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

9.7 In ogni caso ai Soci che recedono dalla Società spetta unicamente il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.lgs.112/2017.

Articolo 10 - Esclusione del Socio

10.1 Per l'esclusione dei Soci è competente l'Assemblea che delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi nel quorum deliberativo la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. I casi di esclusione sono i seguenti:

- a) l'essere sottoposto ad una procedura concorsuale;
- b) aver riportato una qualsiasi condanna penale con sentenza passata in giudicato.

10.2 Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 112/2017, in caso di diniego all'ammissione e di esclusione, l'interessato ha diritto di adire l'Organo di Controllo, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L'Organo di Controllo deve pronunciarsi entro altri 15 (quindici) giorni con determinazione motivata.

10.3 In ogni caso l'esclusione del Socio deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 comma 1 del D.lgs. 112/17.

Articolo 11 - Decisioni dei Soci ed Assemblea



11.1 Sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c., dei membri dell'Organo di Controllo o del revisore ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto;
- d) le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
- e) le decisioni compiere operazioni di fusione, scissione trasformazione, messa in liquidazione, scioglimento, ammissione a procedure concorsuali;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
- h) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- i) l'emissione di titoli di debito e strumenti finanziari (forniti di diritti patrimoniali e anche diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c.).

11.2 Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti d), e), f), g), h) e i) del precedente paragrafo e negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge dovranno essere necessariamente assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

11.3 Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, possono anche essere assunte sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun Socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i Soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, al revisore contabile, se nominato; ciascun Socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.



11.4 Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della Società, ai membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo o al revisore, se nominato.

11.5 Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

11.6 Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia seraccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.

11.7 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti Soci che raggiungano le maggioranze di cui al successivo Articolo 15. L'eventuale mancata espressione del voto equivale ad astensione.

11.8 Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

11.9 L'individuazione dei Soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla situazione dei Soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo Socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del Socio cedente allegando la visura del Registro Imprese.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

12.2 L'Assemblea è convocata dai membri dell'Organo Amministrativo dandone comunicazione a tutti i Soci ed all'Organo di Controllo ed al revisore, se nominato.

12.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente,

ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto.



12.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti i membri dell'Organo Amministrativo e dell'organo di Controllo e il revisore, se nominato, sono presenti ovvero, se assenti, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Articolo 13 - Diritto di intervento in Assemblea - Quorum

13.1 Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

13.2 Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i Soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.) ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

13.3 L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede ed i parità di trattamento dei Soci; è pertanto necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

13.4 La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica; la delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni. La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, nonché al revisore, se nominato.

13.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione: in mancanza del Presidente del Consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

13.6. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

13.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario. Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica l'Atto Costitutivo è redatto da notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

13.8 Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto nonché salvo quanto di seguito previsto, qualunque sia la forma adottata per le deliberazioni, le decisioni sono approvate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 14 - Organo Amministrativo e rappresentanza della Società

14.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai Soci al momento della nomina;
- c) da due o più Amministratori, nel massimo di 7 (sette); con poteri congiunti o disgiunti e con le competenze



che saranno determinate dai Soci all'atto della loro nomina.

14.2 Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni; gli Amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere Soci.

14.3 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'Organo Amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato.

14.4 È consentita, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. 112/2017 la nomina di componenti esterni, fermo restando che in la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo deve essere riservata all'Assemblea. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di: (i) società costituite da un unico socio persona fisica, (ii) enti con scopo di lucro, (iii) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 20 Marzo 2001 nr. 165.

14.5 Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b) del D.lgs. 112/2017, nel caso in cui la Società superi due dei tre limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori della società nominare un componente dell'Organo Amministrativo.

14.6 Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.lgs. 112/17 i membri dell'Organo Amministrativo dovranno essere in possesso dei requisiti di piena capacità civile e di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della Società. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa. Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di



eventuale appartenenza.

14.7 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione e deve subito convocarsi l'Assemblea dei Soci per la nomina dei nuovi Amministratori.

14.8 In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea dei Soci e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

14.9 Agli Amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

15.1 Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, quest'ultimo nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i Soci; può inoltre nominare uno o più Vice-presidenti ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

15.2 Il Consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi membri.

15.3 La convocazione viene fatta dal Presidente con comunicazione scritta anche a mezzo fax o posta elettronica certificata da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo e al revisore, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 1 (uno) giorno prima.


15.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo e il revisore, se nominato.

Articolo 16 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui si verifichi in sede di votazione una situazione di parità, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione si riterrà



prevalente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.



16.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presidente:


- a) la regolare costituzione della riunione;
- b) l'identità degli intervenuti;
- c) il risultato della votazione;
- d) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio/videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, in alternativa al metodo collegiale, fatto salvo per le materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, c.c. potranno essere anche assunte sulla base:

- a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun Amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della



decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti i membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo nonché al revisore, se nominato; ciascun Amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

16.5 Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica certificata, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

16.6 Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia seraccolte con documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 5 (cinque) giorni.

16.7 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti Amministratori che rappresentino la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

16.8 La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

16.9 In ogni caso le deliberazioni e le decisioni degli Amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.

Articolo 17 - Rappresentanza della Società e poteri


17.1 All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto riservato all'Assemblea dei Soci ai sensi della legge e del presente Statuto.

17.2 L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

17.3 Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della Società spetta al Presidente ed agli Amministratori delegati, se nominati.

17.4 In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della Società, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni e le



retribuzioni a norma di legge e di Statuto. L'Organo Amministrativo può, pure, nominare direttori, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 - Compensi

18.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

18.2 Gli eventuali compensi spettanti agli Amministratori sono determinati dall'Assemblea dei Soci, anche in relazione ai particolari incarichi attribuiti, nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del D.lgs. 112/17.

Articolo 19 - Direttore Generale

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, nomina un Direttore Generale il quale dura in carica per il periodo indicato nel mandato, salvo revoca o dimissioni.

19.2 Il Direttore Generale, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e, provvede alla gestione degli affari correnti, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento della società, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

19.3 Il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni. Il Direttore Generale prende parte con diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed è il capo del personale; può fare proposte al Consiglio di Amministrazione di assunzione, di promozione, di licenziamento o di revoca dell'impiego.

Articolo 20 - Organo di Controllo

20.1 In conformità all'art. 10 del D.lgs. 112/2017, è prevista la nomina - da parte dell'Assemblea - di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

20.2 I componenti l'Organo di Controllo debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. e di cui all'articolo 14.6 del presente Statuto.

20.3 I componenti l'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati. L'atto costitutivo può prevedere una durata diversa per consentire un sfasamento rispetto alla scadenza dell'organo amministrativo,



20.4 Oltre a quanto disposto in merito dal codice civile, l'Organo di Controllo svolge inoltre tutte le funzioni ed ha tutte le facoltà di cui all'art. 10, comma 2, 3 e 4, D. Lgs. 112/17.

20.5 In ogni caso ai sensi dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. 112/17 nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

20.6 Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b), D.lgs. 112/17, qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori eventualmente degli utenti di almeno un componente dell'Organo di Controllo.

20.7 Per tutto quanto non esplicitamente previsto si rinvia a quanto previsto dalla legge in materia.

Articolo 21 - Bilancio ed utili

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

21.3 Il bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano, nei casi previsti dalla legge: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

21.4 L'Organo Amministrativo deve, inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 112/2017 predisporre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida approvato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 4 Luglio 2019.

21.5 Gli utili netti di ciascun esercizio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e

avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del D.lgs. 112/2017.



21.6 La Società potrà destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai Soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, Soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 22 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

22.1 L'Organo Amministrativo è tenuto ad informare periodicamente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società, delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, che potranno formulare richieste e/o osservazioni in merito.

22.2 Le proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività dell'impresa dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Organo Amministrativo, in modo da essere discusse e valutate.

22.3 La Società, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 112/17, sarà tenuta ad approvare un regolamento aziendale al fine di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa.

22.4 In conformità all'art. 11, comma 4, lettera a) del D.lgs. 112/2017, i lavoratori partecipano nell'effettivo svolgimento delle attività societarie con le seguenti modalità di coinvolgimento:

- a) nomina di un proprio rappresentante avente diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci

riguardanti questioni incidenti direttamente od indirettamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi erogati dalla Società;

b) organizzazione di incontri periodici, tra il rappresentante dei lavoratori ed i membri dell'Organo Amministrativo, al fine di discutere delle condizioni di lavoro e qualità dei servizi.

22.5 Gli utenti della Società sono coinvolti nelle decisioni della Società tramite i membri dell'Organo Amministrativo inviando ad esso ogni osservazione utile ai fini di una migliore erogazione di detti interventi e servizi.

22.6 Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori di almeno un componente sia dell'Organo Amministrativo che dell'Organo di Controllo.

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

23.1 La Società si scioglie al verificarsi delle cause di cui all'art. 2484 c.c..

23.2 La competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti, da compiersi entro 90 (novanta) giorni, spetta all'Organo Amministrativo.

23.3 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai Soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del D.lgs. 112/2017 è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno 3 (tre) anni od ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del D.lgs. 112/2017.

23.4 Competerà alla decisione dell'Organo Amministrativo individuare in concreto il soggetto o i soggetti che beneficeranno della devoluzione del patrimonio sociale di cui sopra.

23.5 Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487 c.c.

Articolo 24 - Comunicazioni

24.1 Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle



Imprese.

24.2 A tale domicilio verranno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

24.3 Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere effettuate al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al diverso recapito che siano stati espressamente e formalmente comunicati da detti soggetti.

Articolo 25 - Controllo dei Soci

25.1 I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 26 - Conciliazione - Foro competente

26.1 In caso di controversie tra la Società e i singoli Soci o tra i Soci, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'Atto Costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la Società, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

26.2 E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di segretezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Ove la conciliazione non abbia successo, il conciliatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.

26.3. Per quanto non previsto dal presente Articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003. Esperimento inutilmente del tentativo di conciliazione la competenza per il successivo giudizio è riservata in via esclusiva al Foro di Milano.



Articolo 27 - Rinvio

27.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal D.lgs. 112/2017 per le imprese sociali e dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alv. Car...".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Giuliana Caporaso".